

Allegato 1

- **Introduzione**: “Autorizzazione all’apertura e all’esercizio – Accredimento e contratto di erogazione con oneri a carico del S.S.N – Erogazione di prestazioni non termali – Ammissione alle prestazioni termali con oneri a carico del S.S.N. - Procedure di addebito – Tempi di pagamento”; *pag 2*
- **sub a)**: “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi specifici per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del servizio sanitario nazionale”; *pag 6*
- **sub b)**: “Requisiti minimi specifici per l’accredimento delle aziende termali”; *pag 12*
- **sub c)**: “Definizione ed attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate”; *pag 16*
- **sub d)**: “Elenco delle prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.R.”; *pag 25*
- **sub e)**: “Tracciato record “file e”, da compilare a cura delle aziende termali ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.R; *pag 27*
- **sub f)** e **sub g)**: formule di calcolo per la determinazione di alcuni requisiti legati all’attribuzione dei livelli tariffari differenziati; *pag 29*
- **sub h)**: “Punteggi minimi complessivi cui è subordinata l’attribuzione di ciascun livello tariffario”; *pag 31*
- **sub i)**: “Intesa interregionale relativa alle linee guida sulla prescrizione delle cure termali”; *pag 32*
- **sub l)**: “Elenco patologie e relativa codifica”; *pag 37*
- **sub m)**: adeguamento applicativo di quanto previsto negli allegati a), b) e c) in relazione alla peculiarità del Bacino Termale Campano. *pag 38*

PROPOSTE DEL TAVOLO TECNICO MINISTERO - REGIONI – FEDERTERME DI CUI ALL'ACCORDO SULL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI ANNO 2003-2004, PER LA DEFINIZIONE DI:

- REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E REGOLE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI

- LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DI LIVELLI TARIFFARI DIFFERENZIATI.

La Legge 323 del 24 ottobre 2000 ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili.

In particolare l'art. 3 ha realizzato una congiunzione tra i vecchi dettati normativi e la nuova organizzazione sanitaria, confermando che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende che utilizzano, in quanto titolate allo sfruttamento, acque minerali con riconosciute proprietà terapeutiche ai sensi della vigente normativa e che siano in possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Pertanto il settore termale richiede un aggiornato ordinamento che preveda una più puntuale specificazione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'erogazione delle prestazioni termali e la possibilità per le Regioni e Province autonome di individuare ulteriori requisiti necessari per l'accesso delle aziende termali all'elenco dei soggetti erogatori accreditati, base indispensabile per i successivi contratti finalizzati all'erogazione di cure con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Autorizzazione all'apertura ed esercizio

Come anticipato in premessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 323/00, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera *t*¹), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*²), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43³ della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4⁴, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

¹ Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti...lett t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;

² Sono conservate allo Stato: ...lett d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

³ *Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie* – La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato ...*omissis*...ivi compree quelle termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere *omissis*...

L'allegato A al presente accordo definisce pertanto i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio nonché le regole e le metodiche che le aziende stesse devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.323/00.

Tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico.

Tutte le aziende termali già autorizzate ed in esercizio dovranno adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro 12 mesi dalla data di recepimento del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 4, L. 323/2000. Le Regioni, per specifiche ragioni locali, possono prevedere una dilazione del termine sopra indicato, che tuttavia non può essere superiore a quanto strettamente necessario in relazione ad impedimenti di natura normativa (quali vincoli di tutela storico-artistica, ambientale, urbanistica e simili) o ad oggettive e rilevanti difficoltà connesse con situazioni di carattere strutturale.

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dovrà indicare analiticamente le attività e le prestazioni per cui è rilasciato.

Accreditamento e contratto di erogazione con oneri a carico del SSN

Come detto, l'art. 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni (in particolare il D.L.vo 229/99), prevede l'instaurazione di nuovi rapporti con il SSN basati sull'accreditamento delle strutture erogatrici, inteso come possesso di ulteriori requisiti, definiti a livello regionale, rispetto ai requisiti autorizzativi, e sulla successiva stipula di specifici contratti.

L'accreditamento avviene quindi a favore delle aziende termali, che, oltre ai requisiti minimi per l'autorizzazione, siano in possesso degli ulteriori requisiti di qualità individuati dalle Regioni. E' con gli stabilimenti accreditati che il Servizio sanitario nazionale può instaurare specifici rapporti contrattuali sulla base delle determinazioni che le Regioni adotteranno avuto riguardo alla peculiarità del settore, per l'erogazione delle prestazioni di cui all'allegato "D".

Sono comunque fatti i salvi i rapporti tra aziende termali e Servizio sanitario nazionale già esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Le aziende termali che erogano prestazioni termali con oneri a carico del SSN dovranno adeguarsi ai requisiti di accreditamento nei tempi stabiliti dalle singole regioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Al fine di realizzare un modello quanto più unitario possibile del sistema termale italiano, negli allegati "B" e "C" sono riportate rispettivamente le indicazioni relative agli ulteriori requisiti ed alla

⁴ Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art 42 della legge 23 dicembre 1978, n.833, con atti di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato...*omissis*... nel rispetto dei seguenti principi e criteri e principi direttivi:
...*omissis*

H) Definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

diversificazione tariffaria cui le Regioni potranno riferirsi nella definizione dei propri requisiti per l'accreditamento delle aziende termali e nell'attribuzione dei livelli tariffari relativi a ciascun ciclo di cura erogato dalle aziende termali del proprio territorio.

Erogazione di prestazioni non termali

L'erogazione di prestazioni sanitarie diverse da quelle termali, quali sono definite nell'art. 2, comma 1, punto b) della Legge 323/00, è subordinata a specifica autorizzazione regionale.

Ammissione alle prestazioni termali con oneri a carico del Ssn

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all'azienda termale cui rivolgersi, l'accesso è subordinato esclusivamente alla prescrizione redatta su ricettario del Ssn da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta o da uno specialista in una delle branche attinenti alle patologie individuate dal Ministero della Salute operante in una struttura dotata di ricettario regionale.

La validità della ricetta di prescrizione di cure termali è di 365 giorni, ferma restando l'erogabilità di un solo ciclo di cure termali nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)

L'accesso alle cure da parte degli aventi diritto a beneficiare dei regimi speciali INPS e INAIL ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 è subordinato alla prescrizione, redatta sull'apposita modulistica da un medico specialista, dei rispettivi Istituti.

La prescrizione deve indicare la diagnosi corrispondente ad una delle patologie previste dal DM 22 marzo 2001 e successive modificazioni (allegato "L") e il correlato ciclo di cura da praticare.

In allegato al presente accordo (allegato "I") viene riportata l'intesa interregionale relativa alle linee guida sulla prescrizione di cure termali le quali hanno unicamente valore di indicazioni ai medici prescriventi.

Anche alla luce di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della L. 323/00, tale documento è suscettibile di ulteriori approfondimenti svolti dal tavolo tecnico Ministero-Regioni-Federterme.

All'atto dell'accoglimento dell'assistito presso l'azienda termale, il direttore sanitario, o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica previa visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure e ad individuare tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.

Nei casi in cui il direttore sanitario dell'azienda termale rilevi nella prescrizione una discrasia tra la patologia e le cure prescritte, questi può concordare con il medico referente dell'Azienda USL di ubicazione territoriale dell'azienda eventuali rettifiche alla prescrizione stessa, senza comunque modificare la diagnosi formulata dal medico prescrivente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L. 323/00, nell'arco dell'anno solare ciascun assistito ha diritto di usufruire, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (fatta salva la specifica normativa sui ticket), di un solo ciclo di cure e per una sola delle patologie individuate dal D.M. 22 marzo 2001.

Gli invalidi per servizio e gli invalidi di guerra e assimilati possono fruire nel corso dello stesso anno solare di un ulteriore ciclo di cure volto specificamente al trattamento della patologia da cui è derivata l'invalidità, purché quest'ultima patologia non coincida con quella trattata con il ciclo di base.

Conseguentemente, coloro che accedono alle cure termali sono tenuti a dichiarare, sulla prescrizione, sotto la propria responsabilità, che, nell'anno solare, non hanno usufruito di altro ciclo di cura spettante ad altro titolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, oppure di avere diritto, in quanto appartenenti alle categorie di cui sopra, a due cicli di cura purché per patologie diverse.

L'Azienda termale è tenuta a verificare che la prescrizione rechi la suddetta dichiarazione.

L'anno solare di riferimento è definito considerando il giorno di inizio delle cure stesse.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono a definire le modalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni per gli eventuali recuperi nei confronti degli assistiti non aventi diritto.

L'Azienda termale al momento dell'ammissione dell'assistito verifica i dati riportati sulla prescrizione e raccoglie le informazioni necessarie per la compilazione dei flussi informativi di cui all'allegato "E".

La fruizione delle cure termali da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari è disciplinata dal DM 12 agosto 1992, pubblicato su G.U. 193 del 18 agosto 1992.

Per l'individuazione dei lavoratori pubblici aventi diritto, si rimanda a quanto contemplato dall'art.3, comma 42 della Legge 24.12.93, n. 537 e dall'art. 22, comma 25 della Legge 23.12.94, n. 724.

Procedure di addebito

Fatta salva diversa determinazione regionale, ciascuna Azienda termale invia, entro la fine del mese successivo all'inizio del ciclo di cura, le note di addebito alla Azienda USL nel cui territorio è ubicata l'Azienda termale medesima. L'addebito è relativo a tutte le prestazioni del periodo di riferimento, salvo conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dalla residenza dell'assistito.

Alle note di addebito devono essere allegati gli originali delle prescrizioni-proposte, quali documenti comprovanti il credito.

Le note di addebito devono essere accompagnate da un supporto informatico contenente tutte le informazioni del "tracciato record file E" riportato nell'allegato "E".

Tempi di pagamento

Le Aziende USL di ubicazione dell'Azienda termale provvedono, entro il 30° giorno del mese successivo all'invio della fatturazione, al pagamento delle note di addebito, fatti salvi eventuali successivi conguagli.

ALLEGATO 1 sub a)**REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI****CAPO I****Requisiti di carattere generale e regole erogative fondamentali****Art. 1****Requisiti di carattere generale**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 323/00 le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali secondo le competenze regionali;
- b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6 lett. t) della L. 23.12.1978 n. 833 e art. 3, comma 1, lett. b), della legge 323/2000.

Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge;

- c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; tale autorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi:

1. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;

2. presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato.

3. presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:

- uno sfigmomanometro
- un apparecchio manuale di rianimazione
- una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
- siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
- aghi, filo e pinza per sutura
- farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori

- elettrocardiografo e defibrillatore automatico.

Per quanto non previsto ai comma precedenti, si rinvia, per quanto compatibili con la natura e modalità di esecuzione delle cure termali, alle norme in materia di “Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali” e di “Requisiti minimi strutturali”, previsti per le attività ambulatoriali, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997).

Art. 2 **Regole erogative fondamentali**

Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:

- a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltrechè le generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
- b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
- c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.

CAPO II **Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.**

Art. 3 **Regole e metodiche di erogazione delle prestazioni di balneo-fangoterapia**

Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre distinti modalità di cura:

- a) fanghi e bagni terapeutici;
- b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
- c) bagni terapeutici.

Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.

I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi.

Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula contenuta nell'allegato "F".

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

Art. 4

Regole e metodiche di erogazione delle irrigazioni vaginali

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

Art. 4 bis

Cicli di cura della sordità rinogena

Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in O.R.L. o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica ORL;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

Art. 4 ter
Vasculopatie periferiche

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.

Art.5
Requisiti specifici per l'erogazioni delle terapie inalatorie e della terapia idropinica

- a) terapie inalatorie: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.

Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

- b) terapia idropinica: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula di cui all'allegato F, risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

Art.6
Requisiti specifici per l'erogazione dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

a) personale

1. medico specialista in recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi o in ortopedia o discipline equipollenti o affini;
2. terapisti della riabilitazione;
3. massofisoterapisti;

b) servizi diagnostici

1. gabinetto di radiologia interno o convenzionato;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato;
3. gabinetto di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato.

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia;

2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

a) personale

1. medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti o affini, o in fisopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, o in recupero e riabilitazione funzionale o in discipline equipollenti o affini;
2. terapisti della riabilitazione;

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un gabinetto di radiologia esterno;
4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

c) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel già citato allegato 5) del Decreto del Ministro della Salute 15 aprile 1994, richiamato dal DPCM 29.11.2001 sui LEA.

Art. 7
Rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle norme di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed agli artt. 51 e segg. del D.M. 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto compatibili con la specifica legislazione regionale.

ALLEGATO 1 sub b)

Requisiti minimi per l'accREDITAMENTO delle aziende termali

CAPO I

Requisiti di carattere generale

Art. 1

Requisiti di carattere generale

- 1) adozione di idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del S.S.N., di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione; qualora richiesti, i dati raccolti dovranno essere disponibili al Ministero della Salute e alle Regioni competenti;
- 2) impegno dell'azienda termale a garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale, attraverso la partecipazione ad almeno un evento formativo all'anno;
- 3) sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta alimentazione e stili di vita corretti);
- 4) erogazione gratuita ai curandi di atti medici di routine, quali, ad esempio, controllo pressione, e peso.
- 5) pubblicazione all'interno dello stabilimento e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale.

CAPO II

Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.

Art. 2

Fangoterapia

- 1) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idoneo impianto per la maturazione del fango, con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale, calcolato con la formula riportata nell'allegato "F";
- 2) organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura, o in

ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di adeguato sistema di ricambio d'aria. Soddisfano al requisito gli alberghi termali presso i quali la reazione è effettuata in camera da letto.

Agli effetti di cui al comma precedente e di tutte le successive specifiche e disposizioni del presente atto, per albergo termale intendesi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva;

- 3) disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda;
- 4) il reparto di cure deve disporre di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività, di almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.
A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali; fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato A .
- 5) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.

Tale disponibilità deve essere garantita per i seguenti orari minimi di servizio:

- a) due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui;
- b) quattro ore settimanali da 50.000 a 100.000 trattamenti di cura annui;
- c) sei ore settimanali, oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al punto 5), la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A di cui al successivo allegato C.

Art. 3

Fangobalneoterapia, balneoterapia

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della fangobalneoterapia, valgono gli stessi requisiti e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato A.

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della balneoterapia, valgono gli stessi requisiti, con l'aggiunta della disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili, fatta eccezione per il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza, che deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati ai commi precedenti, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

Art. 4

Stufe o grotte

Ai fini dell'accreditamento del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Art. 5

Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage

Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, con orari minimi di servizio parametrati alla stregua dei criteri di cui al precedente art. 2, n. 5).

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al comma precedente la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

Art. 6 **Terapia idropinica**

1. parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, da calcolarsi alla stregua della formula di cui all'allegato G, disponga di uno spazio di almeno 5,75 mq;
2. strutture e spazi coperti per la effettuazione della cura in caso di pioggia, di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero si assume come pari al 50% di quello calcolato alla stregua della formula di cui al precedente punto, disponga di almeno 1,3 mq di spazio;
3. rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, pari ad almeno un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico;
4. disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti e affini secondo gli stessi criteri e parametri di cui al precedente art. 2, punto 5).

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati, al comma precedente la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

Art. 7

Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria.

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 4, 4 bis, 4 ter, 6 dell'allegato A.

ALLEGATO 1 sub c)

Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate

Art. 1

Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali accreditate

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica sono ordinate in quattro differenti livelli: Super, A, B e C; quella relativa al ciclo di cura delle stufe o grotte in tre differenti livelli: Super, A e B. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le aziende accreditate.

Art. 2

Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione

I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella di cui all'allegato "H".

Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti, nonché al successivo articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.

Il Livello tariffario Super attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.

Art. 3

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango e doccia c.d. di annettamento" sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

- a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:
- 1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'allegato "F": **punti 20;**
 - 2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'allegato "F" **punti 30;**

b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10.**

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente **punti 20.**

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:

1a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: **punti 20;**

1b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio, **punti 30;**

2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;

3) Oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orari di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali;

Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo articolo 10, punto 1) lettere a) e b) e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a), ;

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo: **punti 15;**

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato: *punti 10;*

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: *punti 5;*

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: *punti 10;*

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 15*

2. con impact factor *punti 35*

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 10*

2. con impact factor *punti 25*

I due punteggi non sono cumulabili.

L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti alla azienda U.S.L. e alla Regione territorialmente competenti.

Art. 4

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente. *punti 20;*

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

Art. 5**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti ivi indicati sub c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 sub d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.

punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

Art. 6**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati sub a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali:

punti 30.

Art. 7**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:

- del 10% a quelli indicati nell' art. 5, lett. a) dell' allegato A
- del 20% a quelli indicati nell' art. 5, lett. a) dell' allegato A

punti 15;

punti 25

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15;**

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10;**

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

Art. 8

Criteri di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula contenuta nell'allegato n. 3, che è parte integrante del presente atto:

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25:

punti 20;

2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50:

punti 30;

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:

1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 mq:

punti 15;

2) di almeno 2,0 mq:

punti 30;

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):

1) da 1/44 a 1/40:

punti 15;

2) maggiori di 1/40:

punti 30.

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto g) e h).

Art. 9**Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti**

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaiia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Art. 10**Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento**

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sottoindicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sottoelencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:

1) personale medico:

a) - disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER: **punti 5;**

- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario: **ulteriori punti 5;**

b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5,6,7 e 8 precedenti: **punti 2;**

2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2;**

3) laboratorio di analisi interno: **punti 2;**

4) gabinetto radiologico interno: **punti 2;**

5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15;**

- 6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10;**
- 7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali: **punti 25;**
- 8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: **punti 5;**
- 9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2: **punti 5;**
- 10) servizio di dietologia: **punti 5;**
- 11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni: **punti 5;**

Art 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

- a)
- a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'azienda, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;
 - a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale;

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

- b)
- b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;
 - b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;
 - b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;
- c)
- c1)- periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;
 - c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);
 - c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

Art. 12

Questionario per la rilevazione dei requisiti

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna azienda termale accreditata tramite apposito questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda stessa.

Art. 13

Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e attribuzione del livello tariffario

Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Regione territorialmente competente secondo proprie modalità.

L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta attribuzione la Regione deve dare comunicazione all'azienda termale interessata e all'azienda U.S.L. territorialmente competente.

Art. 14**Attribuzione del livello tariffario**

Il livello tariffario alle aziende termali non accreditate in precedenza o un diverso livello tariffario rispetto a quello goduto da ciascuna azienda termale già accreditata relativamente ad uno o più cicli di cura, od il livello Super, è attribuito su istanza dell'azienda termale interessata da inoltrarsi alla Regione, che si pronuncia entro 120 giorni.

Fatta salva ogni diversa regolamentazione regionale, l'attribuzione del livello tariffario, realizzata ai sensi del comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata, corredata di tutta la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio dello stesso anno, anche se valutata oltre il limite dei 120 giorni di cui sopra; ha invece effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente se successivamente presentata

Le aziende termali già classificate di livello D o, per quanto riguarda le stufe o grotte, di livello C, che accedono ai livelli rispettivamente superiori per effetto della riduzione degli stessi livelli, indotta dal precedente art. 1, accedono al livello tariffario spettante dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 15**Controlli e moratoria**

Le aziende termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di tutti i requisiti per il livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello stesso livello/i per tutta la stagione in corso nell'anno in cui è effettuato l'anzidetto controllo; a partire dalla stagione successiva alle aziende anzidette sono attribuiti i livelli spettanti salvo dimostrazione, entro il 31 maggio, dell'avvenuta regolarizzazione delle rispettive posizioni.

ALLEGATO 1 sub d)

Elenco prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.R.

PRESTAZIONI TERMALI		CODIFICA
Fango + bagno o doccia effettuata con acque minerali per malattie artroreumatiche (bagno o doccia c.d. di annetamento)	I	89.90.1
Fango + bagno terapeutico	I	89.90.2
Bagno per malattie artroreumatiche	I	89.90.3
Bagno per malattie dermatologiche	I	89.90.4
Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)	I	89.90.5
Stufa o Grotta	I	89.91.1
Seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol7doccia nasale o humages, con acqua termale)	I	89.91.2
Irrigazione vaginale	I	89.92.1
Irrigazione vaginale + bagno	I	89.92.2
Doccia rettale	I	89.92.3
Seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	I	89.92.4
Seduta di cura idroponica per malattie dell'apparato gastroenterico	I	89.92.5
Seduta di cura idroponica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico	I	89.93.1
Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende : visita specialistica; esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpaniche; 12 cure inalatorie	I	89.93.2
Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata. Il ciclo comprende: visita specialistica; 12 ventilazioni polmonari medicate e non; 12 aerosol; 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a gg alterni)	I	89.93.3
Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate. Il ciclo comprende: visita specialistica; 15 ventilazioni polmonari medicate o non (solo INAIL)	I	89.93.4
Seduta del ciclo idrofangobalneoterapia (c.d. fanghi epatici). Il ciclo comprende: visita specialistica; 6 fanghi epatici; 6 bagni carbogassosi; 12 cure idropiniche	I	89.93.5
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flepatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica; elettrocardiogramma; esemi ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali – oscillometria, doppler (prima e dopo la cura), 12 bagni “terapeutici” con idromassaggio	I	89.94.1
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica); indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo-, fanghi termali; trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasonoterapia, ecc); massoterapia; altre terapie strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi) (solo INAIL).	I	89.94.2

<p>Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria.</p> <p>Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione della speciale cartella clinica); indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria, ergometria, ECG, radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali, esame dell'espettorato previo arricchimento, esami ematochimici se ritenuti necessari); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi, funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non-, ossigenoterapia; cura inalatoria (utilizzando, in caso di indicazione, anche il nebulizzatore ultrasonico). (solo INAIL)</p>	I	89.94.3
--	---	---------

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE

Le prestazioni termali complementari ed accessorie(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure, nei casi previsti dallo specifico livello di assistenza per gli assistiti INPS Ed INAIL e fermo restando il numero massimo di prestazioni erogabili), saranno codificate usando i suindicati codici riferiti alle singole prestazioni.

Le prestazioni non termali complementari ed accessorie(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure, nei casi previsti dallo specifico livello di assistenza per gli assistiti INPS Ed INAIL e fermo restando il numero massimo di prestazioni erogabili), saranno codificate usando i codici previsti per le singole prestazioni dal nomenclatore tariffario nazionale

ALLEGATO 1 sub e)**Tracciato record File "E"**
CURE TERMALI

FILE E1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OB
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice STS.11	FAC
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	OIU V
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	OIU V
79-94	Codice sanitario individuale	AN	16	Codice sanitario regionale dell'utente	OIU V
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OIU V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OIU V
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell'utente	OB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	

FILE E2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OB
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice STS.11	FAC
13-17	Diagnosi	AN	5	Codifica ICD-9	FAC
18-33	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta)	FAC
34-35	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore" e "Codice Prestazione". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	

36-43	Data termine cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
44	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBB V
45-51	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario nazionale; per le prestazioni esclusivamente termali usare le codifiche regionali previste in apposito documento	OBB V
52-54	Quantità	N	3	Numero effettivo di prestazioni effettuate nel ciclo	OBB V
55-56	Posizione del paziente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 1=esente totale; 2=non esente; 3=pagamento quota ricetta	OBB
57-63	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket)	OBB V
64-71	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	OBB V

ALLEGATO 1 sub f)**Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo.***Maturazione del Fango:*

Fangaia superficie mq.....(a) profondità m.....(b); capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs³) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

- a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
- b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;
- c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
- e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc \ 3,00 \times Nc;$$

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc \ 5,00 \times Nc;$$

ALLEGATO 1 sub g)**Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

ALLEGATO 1 sub h)***PUNTEGGI MINIMI COMPLESSIVI CUI E' SUBORDINATA L'ATTRIBUZIONE DI CIASCUN LIVELLO TARIFFARIO***

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	A	200
	B	145
FANGOBALNEOTERAPIA	A	200
	B	145
BALNEOTERAPIA	A	165
	B	130
STUFE O GROTTI	A	175
TERAPIA INALATORIA	A	140
	B	110
TERAPIA IDROPINICA	A	170
	B	125

ALLEGATO 1 sub i)**PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE E RELATIVO CICLO DI CURA
CONSIGLIATO**

CATEGORIA DIAGNOSTICA EX D.M. 15.12.94	PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE	CICLO DI CURA CONSIGLIATO
Rinopatia vasomotoria	Rinite vasomotoria Rinite allergica Rinite cronica catarrale semplice Rinite cronica purulenta Rinite cronica atrofica Rinite catarrale Rinite cronica Rinite ipertrofica Rinite iperergica Rinite secretiva Rinite perenne	Cure Inalatorie (24 cure in 12 sedute)
Faringolaringite cronica	Faringite cronica Laringite cronica Tonsillite recidivante Rinofaringite con interessamento adenoideo Adenoidite cronica Codite (nei vari tipi) Faringo-laringite Faringo-tonsillite cronica Ipertrofia adeno-tonsillare	Cure Inalatorie (24 cure in 12 sedute)
Sinusite cronica o sindrome ronosinusistica cronica	Sinusite cronica Sinusite allergica Pansinusite Polipo- sinusite Polisinusite semplice Rinoetmoidite Rinosinusite Sinusiti croniche recidivanti Sinusiti ierplastiche	Cure Inalatorie (24 cure in 12 sedute)
Sindromi rinosinusitiche- bronchiali croniche	Sindromi rinosinusitiche- bronchiali croniche Sindromi rino/sinuoso/ bronchiali Sindromi rino/sinuoso/ bronchiali croniche Sindromi rino- bronchiali croniche Sindromi sinuoso/bronchiali croniche	Cure Inalatorie (24 cure in 12 sedute)
Stenosi tubarica	Stenosi tubarica Catarro tubarico	Ciclo di cura per la sordità rinogena (12 insufflazioni)

<p>Otite catarrale cronica</p> <p>Otite purulenta cronica</p>	<p>Disfunzione tubarica Ipoacusia rinogena Tubarite</p> <p>Otite catarrale cronica Otite sierosa Otite associata a patologia del naso Otite media secretiva Otite siero/mucosa Oto/salpingite Timpanosclerosi Oto/tubarite Sordità mista Sordità rinogena Tubo timpaniste Ipoacusia Otopatia</p> <p>Otite purulenta cronica (non colesteatomatosa) Otite purulenta</p>	<p>endotimpaniche e 12 cure inalatorie in 12 sedute)</p>
<p>Postumi di flebopatie di tipo cronico</p>	<p>Postumi di flebopatie di tipo cronico Insufficienza venosa cronica (varici) Postumi di flebite di tipo cronico Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare periferico Varici arti inferiori Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa) Turbe funzionali vascolari periferiche</p>	<p>Ciclo di cura per le vasculopatie periferiche (12 idromassaggi)</p>
<p>Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva</p>	<p>Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva Annessite Esiti di interventi chirurgici dell'apparato genitale (veginali o addominali) Infiammazioni pelviche Isterectomia Postumi di intervento chirurgico vaginale Salpingite Sterilità secondaria a seguito di malattie infiammatorie pelviche Sterilità secondaria a seguito di interventi chirurgici Aborto abituale Fibromlomatosi uterine</p>	<p>Irrigazioni vaginali con bagno (12 irrigazioni vaginali 12 bagni in 12 sedute)</p>

	Metriti Ovariti	
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche	Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche Cervicovaginite distrofica Vaginite, cervicovaginite aspecifica	Irrigazioni vaginali (12 irrigazioni vaginali)
Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)	Bronchite cronica semplice B.P.C.O. Bronchiectasie Broncopatie croniche da esposizione professionale ad agenti irritanti e polveri (parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13/04/1994) Bronchiti croniche ipersecretive Bronchiti croniche recidivanti Bronchite cronica enfisematosa Bronchite asmatiforme o spastica Bronchite cronica asmatiforme Bronchite cronica catarrale Broncopatia asmatiforme o spastica Broncopatia cronica Broncopatia ostruttiva Broncopneumopatia cronica asmatiforme o spastica Broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.C.O.) Bronchite cronica a componente ostruttiva Tracheobronchite cronica Broncopneumopatie croniche aspecifiche senza segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione	Ciclo integrato della ventilazione polmonare (12 ventilazioni polmonari e 18 cure inalatorie in 12 sedute)
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	Cure idroponiche(12 Cure idroponiche)
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi	Dispepsia di origine gastroenterica e biliare Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi Discinesie delle vie biliari con dispepsia Colecistite cronica alitiasica con dispepsia Gastrite cronica atrofica con dispepsia Gastroduodenite cronica con dispepsia	Cure idroponiche (12 cure idroponiche) o idrofangobalneoterapia (12 cure idroponiche, 6 fanghi epatici e 6 bagni in 12 sedute)
Dispepsia di origine	Sindrome dell'intestino irritabile	Docce rettali (12 cure)

gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi	nella varietà con stipsi Stipsi Colite spastica Colon irritabile	
Osteoartrosi ed altre forme degenerative	Osteoartrosi Artrosi diffuse Cervicoartrosi Lomboartrosi Artrosi agli arti Disopatia senza emiazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa Esiti di interventi per ernia discale Cervicalgie di origine reumatica Periartiti scapolo-omerali (escluse le forme acute) Artrite reumatoide in fase di quiescenza Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi con osteoporosi o diffusa o localizzata Esiti di reumatismo articolare Osteoporosi e altre forme degenerative Periartrite Spondilite anchilopoietica Spondiloartrosi Spondiloartrosi e spondilolistesi	Fangoterapia con o senza bagni (12 fanghi coc o senza bagni in 12 sedute)
Reumatismi extra-articolari	Reumatismi extra-articolari Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza) Fibrosi di origine reumatica Tendinite di origine reumatica Lombalgie di origine reumatica Fibrositi Fibromiositi	Balneofangoterapia (12 fanghi e 12 bagni in 12 sedute)
Psoriasi	Psoriasi in fase di quiescenza (escluse le forme postulosa ed eritrodermica)	Balneoterapia (12 bagni)
Eczema e dermatite atopica	Eczema costituzionale Eczema da contatto Dermatiti su base allergica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative)	Balneoterapia (12 bagni)
Dermatite seborroica ricorrente	Acne Dermatite seborroica	Balneoterapia (12 bagni)

ALLEGATO 1 sub L)**CURE TERMALI
ELENCO PATOLOGIE E RELATIVA CODIFICA**

PATOLOGIE	CODICE ICD 9
Malattie reumatiche	
• Osteoartrosi ed altre forme degenerative	7150
• Reumatismi extraarticolari	7290
Malattie delle vie respiratorie	
• Sindromi rinosinusistiche-bronchiali croniche	4739
• Bronchiti croniche semplici	4910
• Bronchiti croniche accompagnate a componente ostruttiva(con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)	4912
Malattie dermatologiche	
• Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica)	6961
• Eczema e dermatite atopica(escluse le forme acute vescicolari ed essudative)	6918
• Dermatite seborroica ricorrente	6900
Malattie ginecologiche	
• Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva	6248
• Leucorrea persistente da vaginiti aspecifiche o distrofiche	6235
Malattie O.R.L.	
• Rinopatia vasomotoria	4779
• Faringolaringiti croniche	4789
• Sinusiti croniche	4739
• Stenosi tubariche	6282
• Otitis catarrali croniche	3814
• Otitis croniche purulente non colesteatomose	3824
Malattie dell'apparato urinario	
• Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	5929
Malattie Vascolari	
• Postumi di flebopatie di tipo cronico	4511
Malattie dell'apparato gastroenterico	
• Dispepsia di origine gastroenterica e biliare	5368
• Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi	5641

ALLEGATO 1 sub m)

ADEGUAMENTO APPLICATIVO DI QUANTO PREVISTO NEGLI ALLEGATI sub “a”, sub “b”, e sub “c” IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA’ DEL BACINO TERMALE CAMPANO

Considerata la particolarità del settore termale del Bacino Campano (Isola di Ischia ,Napoli, Contursi Terme, Montesano sulla Marcellana, Villamaina etcc), ove le aziende termali sono inserite direttamente in un elevato numero di distinte strutture alberghiere, le attività e requisiti richiesti da alcuni articoli dell’ Allegato 1 sub “a)”, sub “b)” e sub “c)” possono essere svolte in forma consortile attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

Il riconoscimento dei requisiti e delle attività svolte in forma consortile attiene a ciascuna delle aziende termali associate a condizione che sia idoneamente documentata l’effettiva partecipazione di ognuna di esse a tutte le fasi operative, in modo inequivocabile ed idoneo a consentire la valutazione dell’effettivo ruolo svolto da ciascuna.

ALLEGATO 1 sub“a” CAPO II

Art. 4; Art. 4 bis; Art. 4 ter.

- **Le irrigazioni vaginali ecc.**
- **Le insufflazioni endotimpaniche ecc.**
- **Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche ecc.**

La strumentazione diagnostica, di laboratorio, il personale medico e paramedico è assicurato anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

Art. 6 lettera A

- **punto a) n° 1. 2. 3.**
- **punto b) n° 1. 2. 3.**
- **punto c) n° 2. 3. 4.**

Art. 6 lettera B

- **punto a) n° 1. 2.**
- **punto b) n° 1. 2. 3. 4.**
- **Punto c) n° 2. 3. 4.**

La strumentazione diagnostica, di laboratorio, il personale medico e paramedico è assicurato anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

ALLEGATO 1sub "b" CAPO I**Art. 1**

- punto 1) adozione di idonea scheda informatizzata ecc.
- punto 2) qualificazione e aggiornamento professionale ecc.
- punto 3) sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria ecc.

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

ALLEGATO 1sub "b" CAPO II**Art. 2**

- punto 5) disponibilità presso il reparto di fangoterapia di medici specialisti ecc.

Art. 5

- come per l'Art. 2 punto 5) disponibilità presso il reparto di cure inalatorie di medici specialisti ecc.

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

ALLEGATO 1 sub "c"**Art. 3**

lettera d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia di medici specialisti ecc.

- numero 1) punti 1a) 1b)
- numero 2)
- numero 3)

lettera e) disponibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo

- numero 1)
- numero 2)
- numero 3)

lettera h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali
2. con impact factor

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

Art. 7

lettera b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

lettera c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria

lettera e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto h).

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

Art. 10

- punto 2) servizio interno di elettrocardiografia ecc.
- punto 5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali ecc.
- punto 7) centro di ricerca e studio concretamente operanti ecc.
- punto 10) servizio di dietologia

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

Art 11**lettera a)**

- punto a1) disponibilità di almeno un medico ecc.
- punto a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica ecc.

lettera b)

- punto b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti ecc.
- punto b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione ecc.
- punto b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale ecc.

Servizi assicurati anche attraverso associazioni tra aziende, convenzioni, centri studi, consorzi.

Allegato 2

TARIFFE

Tariffe anno 2003
da applicare alle aziende termali che partecipano al programma di ricerca scientifica
(con adesione)

CICLI DI CURA	1 SUPER	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4
FANGHI + BAGNI O DOCCE	11,90	11,14	10,52	9,61	8,94
FANGHI+BAGNI TERAPEUTICI	18,35	17,14	16,27	14,94	13,96
BAGNI	8,40	7,84	7,45	6,63	5,65
STUFE O GROTTI	8,04	7,54	6,41	4,88	4,88
CURE INALATORIE	3,79	3,51	3,25	2,98	2,75
IRRIGAZIONI VAGINALI *	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI	13,00	12,16	11,51	8,98	7,99
DOCCE RETTALI *	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	4,30	4,00	3,36	2,78	2,25
CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	4,65	4,33	3,63	2,94	2,40
CICLO DI CURA SORDITA' RINOGENA *	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA □VENTILAZIONE P CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE *	13,40	12,92	12,25	11,79	11,34
CICLO IDROFANGOBALNEOTERAPIA (c.d. "FANGHI EPATICI")	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DELLE FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO * (°)	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA *	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA *	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
MASSOTERAPIA *	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Note:

* Livello unico

(°) = € 14,45 qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 giorni

Tariffe anno 2004 da applicare alle aziende termali che partecipano al Fondo per la ricerca scientifica (con adesione)

CICLI DI CURA	1 SUPER*		LIV.1*		LIV.2*		LIV.3*		LIV.4*		T1	T2			
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2					
FANGHI + BAGNI O DOCCE	0,14	11,97	12,04	0,13	11,21	11,27	0,12	10,58	10,64	0,11	9,67	9,72	0,11	9,00	9,05
FANGHI+BAGNI TERAPEUTICI	1,65	19,18	20,00	1,54	17,91	18,68	1,46	17,00	17,73	1,34	15,61	16,28	1,25	14,59	15,21
BAGNI	0,20	8,50	8,60	0,19	7,94	8,03	0,18	7,54	7,63	0,16	6,71	6,79	0,13	5,73	5,78
STUFE O GROTTE	0,13	8,11	8,17	0,12	7,60	7,66	0,11	6,47	6,52	0,08	4,92	4,96	0,08	4,92	4,96
CURE INALATORIE	0,06	3,82	3,85	0,06	3,54	3,57	0,05	3,28	3,30	0,05	3,01	3,03	0,04	2,77	2,79
IRRIGAZIONI VAGINALI **	0,08	5,13	5,17	0,08	5,13	5,17	0,08	5,13	5,17	0,08	5,13	5,17	0,08	5,13	5,17
IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI	0,30	13,15	13,30	0,28	12,30	12,44	0,27	11,65	11,78	0,21	9,09	9,19	0,18	8,08	8,17
DOCCE RETTALI **	0,08	4,51	4,55	0,08	4,51	4,55	0,08	4,51	4,55	0,08	4,51	4,55	0,08	4,51	4,55
CURE IDROPINICHE PER CALCALOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	0,18	4,39	4,48	0,17	4,09	4,17	0,14	3,43	3,50	0,12	2,84	2,90	0,09	2,30	2,34
CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	0,18	4,74	4,83	0,17	4,42	4,50	0,14	3,70	3,77	0,11	3,00	3,05	0,09	2,45	2,49
CICLO DI CURA SORDITA' RINOGENA	0,70	13,85	14,20	0,70	13,85	14,20	0,70	13,85	14,20	0,70	13,85	14,20	0,70	13,85	14,20
CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	0,75	13,78	14,15	0,72	13,28	13,64	0,69	12,60	12,94	0,66	12,12	12,45	0,64	11,66	11,98
CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE **	0,09	5,37	5,41	0,09	5,37	5,41	0,09	5,37	5,41	0,09	5,37	5,41	0,09	5,37	5,41
CICLO IDROFANGOBALNEOTERAPIA (c.d. "FANGHI EPATICI")	0,29	10,06	10,20	0,29	10,06	10,20	0,29	10,06	10,20	0,29	10,06	10,20	0,29	10,06	10,20
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DELLE FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) **	1,55	16,58	17,35	1,55	16,58	17,35	1,55	16,58	17,35	1,55	16,58	17,35	1,55	16,58	17,35
CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA **	0,73	43,27	43,63	0,73	43,27	43,63	0,73	43,27	43,63	0,73	43,27	43,63	0,73	43,27	43,63
CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA **	0,69	40,63	40,97	0,69	40,63	40,97	0,69	40,63	40,97	0,69	40,63	40,97	0,69	40,63	40,97

* differenza tariffe 2003 - 2004; T1=prima tranche; T2=seconda tranche

Note:

** Livello unico

(*) = 1ª tranche € 14,66; 2ª tranche € 14,86 qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 giorni

Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL pari a: 1 Sup. 6,26; I LIV. 5,69; II LIV. 5,29 III LIV. 4,45 IV LIV. 3,44

**TARIFFE ANNO 2003 da applicare alle Aziende Termali
che non partecipano al programma per la ricerca scientifica
(senza adesione)**

CICLI DI CURA	1 SUPER	LIV. 1	LIV. 2	LIV.3	LIV.4
FANGHI + BAGNI O DOCCE	11,82	11,09	10,44	9,56	8,89
FANGHI+BAGNI TERAPEUTICI	18,22	16,99	16,13	14,84	13,83
BAGNI	8,29	7,72	7,35	6,58	5,59
STUFE O GROTTE	7,99	7,46	6,36	4,92	4,92
CURE INALATORIE	3,71	3,40	3,14	2,83	2,62
IRRIGAZIONI VAGINALI *	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI	12,89	12,06	11,41	8,87	7,89
DOCCE RETTALI *	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	4,19	3,90	3,26	2,67	2,20
CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	4,60	4,28	3,58	2,89	2,35
CICLO DI CURA SORDITA' RINOGENA *	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	13,21	12,80	12,13	11,74	11,29
CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE *	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
CICLO IDROFANGOBALNEOTERAPIA (c.d. "FANGHI EPATICI")	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DELLE FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO * (*)	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64
CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA *	42,73	42,73	42,73	42,73	42,73
CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA *	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10
MASSOTERAPIA *	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94

Note:

* Livello unico

(*) = € 14,29 qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 giorni

TARIFE ANNO 2004
da applicare alle aziende termali che non partecipano al programma di ricerca scientifica
(senza adesione)

CICLI DI CURA	1 SUPER*	T1	T2	LIV.1*	T1	T2	LIV.2*	T1	T2	LIV.3*	T1	T2	LIV.4*	T1	T2
FANGHI + BAGNI O DOCCE	0,14	11,89	11,96	0,13	11,16	11,22	0,12	10,50	10,56	0,11	9,62	9,67	0,10	8,94	8,99
FANGHI+BAGNI TERAPEUTICI	1,64	19,04	19,86	1,53	17,76	18,52	1,44	16,85	17,57	1,33	15,51	16,17	1,24	14,45	15,07
BAGNI	0,20	8,39	8,49	0,18	7,81	7,90	0,17	7,44	7,52	0,16	6,66	6,74	0,13	5,66	5,72
STUFE O GROTTE	0,14	8,06	8,13	0,13	7,53	7,59	0,11	6,42	6,47	0,09	4,97	5,01	0,08	4,96	5,00
CURE INALATORIE	0,06	3,74	3,77	0,05	3,43	3,45	0,05	3,17	3,19	0,04	2,85	2,87	0,04	2,64	2,66
IRRIGAZIONI VAGINALI **	0,08	4,95	4,99	0,08	4,95	4,99	0,08	4,95	4,99	0,08	4,95	4,99	0,08	4,95	4,99
IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI	0,30	13,04	13,19	0,28	12,20	12,34	0,26	11,54	11,67	0,20	8,97	9,07	0,18	7,98	8,07
DOCCE RETTALI **	0,08	4,46	4,50	0,08	4,46	4,50	0,08	4,46	4,50	0,08	4,46	4,50	0,08	4,46	4,50
CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	0,18	4,28	4,37	0,16	3,98	4,06	0,14	3,33	3,40	0,11	2,73	2,78	0,09	2,25	2,29
CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	0,18	4,69	4,78	0,17	4,37	4,45	0,14	3,65	3,72	0,11	2,95	3,00	0,09	2,40	2,44
CICLO DI CURA SORDITA' RINOGENA	0,69	13,75	14,09	0,69	13,75	14,09	0,69	13,75	14,09	0,69	13,75	14,09	0,69	13,75	14,09
CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	0,74	13,58	13,95	0,72	13,16	13,52	0,68	12,47	12,81	0,66	12,07	12,40	0,63	11,61	11,92
CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE **	0,09	5,32	5,36	0,09	5,32	5,36	0,09	5,32	5,36	0,09	5,32	5,36	0,09	5,32	5,36
CICLO IDROFANGOBALNEOTERAPIA (c.d. "FANGHI EPATICI")	0,29	9,93	10,07	0,29	9,93	10,07	0,29	9,93	10,07	0,29	9,93	10,07	0,29	9,93	10,07
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DELLE FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) **	1,53	16,41	17,17	1,53	16,41	17,17	1,53	16,41	17,17	1,53	16,41	17,17	1,53	16,41	17,17
CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA	0,73	43,10	43,46	0,73	43,10	43,46	0,73	43,10	43,46	0,73	43,10	43,46	0,73	43,10	43,46
FUNZIONE RESPIRATORIA **	0,69	40,45	40,79	0,69	40,45	40,79	0,69	40,45	40,79	0,69	40,45	40,79	0,69	40,45	40,79

* differenza tariffe 2003 - 2004 T1=prima tranche; T2=seconda tranche

Note:

** Livello unico

(*) = 1ª tranche € 14,50; 2ª tranche € 14,70 qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 giorni

Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL pari a: I Sup. 6,21 I LIV. 5,62; II LIV. 5,24; III LIV. 4,40; IV LIV. 3,40

ALLEGATO 3 sub a)

REGIONE CAMPANIA
Settore Assistenza Sanitaria

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI
SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI
STABILIMENTI TERMALI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI

Ragione sociale e sede dell'Azienda o Albergo termale:

.....
.....

**REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED
ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI TERMALI**

Il sottoscritto titolare o legale
rappresentante dell'azienda termale
codice fiscale o/e Partita Iva con sede in
..... Via
Tel

Ragione sociale e sede dell'Azienda o Albergo termale:

.....
.....

CAPO I**Requisiti di carattere generale e regole erogative fondamentali****Art.1****Requisiti di carattere generale**dichiara

che l'Azienda stessa è in possesso di:

- a) decreto di concessione mineraria - sub concessione - altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque (indicare gli estremi del provvedimento, la denominazione e la durata delle concessioni):

.....

- b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6 lett. t) della L. 23.12.1978 n. 833 e art. 3, comma 1, lett. b), della legge 323/2000.
 (Indicare gli estremi del decreto)

.....

indicare i tipi di acque di cui è autorizzato l'uso

.....

Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge;

- c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento

Indicare gli estremi del decreto di autorizzazione e l'amministrazione che lo ha rilasciato

.....

- d) Cure per le quali è autorizzata l'erogazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dichiara, inoltre, di possedere e/o di aver dato avvio alle procedure di adeguamento dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi:

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
	<u>Vedi nota uno</u>

1. Un direttore sanitario

Specificare generalità e titoli di studio ed accademici del direttore sanitario

.....

.....

.....

.....

2. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario

Specificare generalità e titoli di studio ed accademici del medico

.....

.....

.....

.....

3. presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali

Specificare generalità e titoli di studio ed accademici del medico

.....

.....

.....

.....

ovvero

garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato, organizzata secondo le specifiche riportate nell'allegato sottoriportato

Specificare:

sede.....

tel., fax, e mail.....

allegare copia del contratto di servizio

indicare tempi e modalità di esecuzione dello stesso

.....

.....

.....

4. attrezzature e farmaci di pronto soccorso secondo l'elenco di seguito riportato:

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- uno sfigmomanometro
- un apparecchio manuale di rianimazione
- una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
- siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
- aghi, filo e pinza per sutura
- farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori
- elettrocardiografo
- defibrillatore semiautomatico

Art. 2**Regole erogative fondamentali**

Nell'erogazione delle prestazioni termali l'Azienda termale

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- a) ha adottato una cartella clinico-sanitaria sulla quale sono riportati, oltre alle generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
- b) sottopone a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
- c) *utilizza, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b);

**relativamente alle terapie inalatorie, alterna le proprie acque minerali riconosciute, con le acque minerali – parimenti riconosciute – provenienti dallo stabilimento termale confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro.

Si dichiara, di rispondere ai “Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali” ed ai “Requisiti minimi strutturali” previsti per le attività ambulatoriali, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997, per quanto non previsto ai punti precedenti ed in quanto compatibili con la natura e le modalità di esecuzione delle cure termali.

CAPO II**Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale****Art. 3****Regole e metodiche di erogazione delle prestazioni di balneo-fangoterapia**

L'Azienda termale eroga le prestazioni di balneo-fangoterapia attraverso il/i seguente/i (cancellare la/e dizione/i che non interessa/no) ciclo/i di cura:

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- a. fanghi e bagni terapeutici;
- b. fanghi e docce c.d. di annetamento
- c. bagni terapeutici.

L'Azienda termale dispone, presso il reparto di cure, di:

- 1) camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, è adottato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature
- 2) almeno un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento contemporaneo
A tale scopo l'Azienda dichiara che, nel corso dell'anno precedente, sono stati trattati n.....pazienti
- 3) numero.....vasche singole, per l'effettuazione del bagno relativo ai cicli di cura sopra elencati che ha di norma durata di 15 minuti ed è effettuato in vasca singola con una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.
- 4) i cicli di cura di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo
- 5) fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi
- 6) idonee attrezzature naturali/artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore ai sei mesi, in grado di produrre quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula

contenuta nell'allegato F del documento recante i requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio.

- 7) Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non è superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare è allocato in vasche separate.

Art. 4

Regole e metodiche di erogazione delle irrigazioni vaginali

Le irrigazioni vaginali sono eseguite:

- 1) da un'ostetrica/da un infermiere, (barrare la dizione che non interessa) sotto la responsabilità di un medico specialista in:
 - ostetricia e ginecologia,
 - idrologia medica;
 - discipline equipollenti, o affini (indicare quali)

Generalità e titoli di studio ed accademici del personale sanitario sopra menzionato

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) in numero.....ambienti singoli, con apparecchio che utilizza acqua fluente e garantisce regolazione della temperatura e della pressione.

Art. 4 bis**Cicli di cura della sordità rinogena**

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

L'azienda termale eroga

- le insufflazioni endotimpaniche

- il politzer crenoterapico secondo Silimbani,

Tali prestazioni sono eseguite da medici specialisti in:

- O.R.L.(numero.....);
- Audiologia (numero.....);

- idrologia medica (numero.....):

- discipline equipollenti, o affini (indicare quali).....
ovvero da medici in possesso di specifica esperienza come risulta dalla
documentazione allegata (curriculum, attestazione, ecc.)
.....
.....

Generalità e rispettivi titoli di studio ed accademici dei medici sopra menzionato

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'Azienda termale dispone di:

- a) cabina silente (numero.....);

- b) audiometro (numero.....);

- c) impedenziometro (numero.....);

d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica ORL (elencare)

.....
.....
.....
.....
.....

e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie (elencare)

.....
.....
.....
.....

Art. 4 ter

Cicli di cura delle Vasculopatie periferiche

L'Azienda termale dichiara che il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche viene effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in:

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- cardiologia (numero.....);
- angiologia (numero.....);
- idrologia medica (numero.....);
- discipline equipollenti o affini; (indicare quali)

.....

Generalità e rispettivi titoli di studio ed accademici dei medici sopra menzionati

.....

Per l'esecuzione del ciclo di cura l'Aziende termale dispone di:

- un laboratorio di analisi interno
- un laboratorio di analisi convenzionato

*se convenzionato indicare estremi, ed allegare copia della convenzione:

-
- elettrocardiografo (numero.....);
 - doppler (numero.....)

Art. 5**Requisiti specifici per l'erogazioni delle terapie inalatorie e della terapia idropinica****TERAPIE INALATORIE**

L'Azienda termale dispone di numero..... ambienti la cui cubatura è pari a:

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- 1) mc. per punto cura individuale;
- 2) mcper posto cura collettivo

L'indicazione degli spazi di cui sopra non è comprensiva dei locali di attesa.

Negli ambienti di cura è assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione

TERAPIE IDROPINICA

L'Azienda termale dispone di n.....servizi igienici con numero..... wc e numero..... orinatoi, in misura pari a un servizio ogni curandi; convenzionalmente determinato alla stregua della formula contenuta nell'allegato F del documento recante requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio. ove risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

L'Azienda dichiara che nel corso dell'anno precedente, sono stati trattati n.....pazienti.

Art. 6

Requisiti specifici per l'erogazione dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Riabilitazione neuromotoria e rieducazione motoria del motuleso

L'Azienda termale possiede i seguenti requisiti:

a) personale

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- medico specialista in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi
- medico specialista in ortopedia
- medico specialista in discipline equipollenti o affini (indicare quali)

.....

Generalità e rispettivi titoli professionali, di studio e accademici del personale sopra indicato:

.....

- terapisti della riabilitazione (numero.....);
- massofisoterapisti (numero.....);

Generalità e rispettivi titoli professionali del personale della riabilitazione,

.....

b) servizi diagnostici

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

1. gabinetto di radiologia per interno/convenzionato (depennare la dizione che non interessa) con l'azienda termale.
se convenzionato indicare estremi, ed allegare copia della convenzione:
.....
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno/convenzionato
(depennare la dizione che non interessa) con l'azienda termale.
se convenzionato indicare estremi, ed allegare copia della convenzione:
.....
3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici
interno/convenzionato (depennare la dizione che non interessa); con
l'azienda termale.
se convenzionato indicare estremi, ed allegare copia della convenzione:
.....
(se interno elencare l'attrezzatura del servizio di elettrofisiologia)
.....
.....

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia (in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3);
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili.
(specificare meccanismi).....
.....
.....
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria (elencare attrezzatura)
.....
.....
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia(ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali
(elencare attrezzatura)
.....
.....
.....

Riabilitazione della funzione respiratoria,

L'Azienda termale possiede i seguenti requisiti:

a) personale

Possesso del requisito	Avvio procedure adeguamento
------------------------------	-----------------------------------

- medico specialista in pneumologia
- medico specialista in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
- medico specialista in recupero e riabilitazione funzionale
- medico specialista in discipline equipollenti o affini

Generalità e rispettivi titoli di studio ed accademici

.....

.....

.....

.....

- terapisti della riabilitazione (numero.....);

Generalità e rispettivi titoli professionali del personale della riabilitazione:

.....

.....

.....

.....

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria (elencare attrezzatura).....

.....

.....

2. ambulatorio di elettrocardiografia
(elencare attrezzatura)

.....
.....
.....

3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in
convenzione con un gabinetto di radiologia esterno (elencare attrezzatura se
interno, se convenzionato indicare estremi ed allegare copia della
convenzione)

.....
.....
.....

4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche
complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli
organi bersaglio anche in convenzione con un laboratorio esterno (elencare
attrezzatura se interno, se convenzionato indicare estremi ed allegare copia
della convenzione)

.....
.....
.....

c) attrezzature terapeutiche

1. numero.....apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o
collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni) (elencare
apparecchi).....

.....
.....

2. numero.....apparecchi per ventilazione meccanica assistita a
pressione positiva intermittente (elencare apparecchi)

.....
.....
.....

3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva (elencare attrezzatura)

.....
.....
.....

4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale
(elencare attrezzatura)

.....
.....
.....

L'Azienda termale dichiara che i servizi di diagnostica o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale/nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

Data,.....

Titolare o legale rappresentante
dell'Azienda o Albergo Termale

.....
(timbro e firma)

(Nota 1) : per ogni requisito in riferimento al quale è stato dichiarato l'avvio delle procedure di adeguamento, si richiede una nota allegata alla presente, ove viene riportato il piano di adeguamento con specificazione di tempi e modalità

SEZIONE DA REDIGERE SOLO NEL CASO IN CUI L'AZIENDA POSSIEDA UN'AUTORIZZAZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE DA QUELLE TERMALI

L'Azienda dichiara altresì di essere in possesso di specifica/che autorizzazione/i regionale/i per l'erogazione delle seguenti, ulteriori prestazioni sanitarie.

(indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione e l'amministrazione che lo ha rilasciato):

.....
.....
.....
.....
.....

Data,.....

Titolare o legale rappresentante
dell'Azienda o Albergo Termale

.....
(timbro e firma)